



# STATUTO

**ASSOCIAZIONE STORICO – CULTURALE**

**“RIVIERA AL FRONTE”**

Sede legale: Via San Pio X° 26 - 30031 - Dolo (Ve)

codice fiscale 90167290270

Dolo, 5 febbraio 2022

Modifica Statutaria finalizzata alla standardizzazione associativa  
nell'ambito del Terzo Settore.

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita nel rispetto delle norme dettate dal Codice civile e dal D.lgs 117/2017 l'ente del terzo Settore non riconosciuto denominato "Associazione storico-culturale Riviera al Fronte" con sede in Via San Pio X° 26 – 30031 – Dolo (Ve). L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di variazione indirizzo della sede sarà obbligo la comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 – Carattere dell'associazione

L'Associazione Riviera al Fronte è una organizzazione estranea ad ogni attività religiosa e razziale, è apolitica, non ha scopi di lucro ed intende svolgere attività di promozione e utilità sociale. I contenuti e la struttura della stessa sono democratici e basati su principi di solidarietà e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'associazione e delle sue attività. L'associazione si ispira ai principi del D.lgs 117 del 2017.

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione svolge attività culturale, di ricerca storica e storiografica, nonché di recupero della memoria storica; promuove altresì pratiche di diffusione della cultura mediante l'organizzazione di manifestazioni, anche con la collaborazione di altre associazioni di volontariato. Inoltre, in riferimento articolo 5 del D.lgs 117/2017 può svolgere attività ed eventi ad oggetto:

- educazione e istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche riguardo attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura;

Nello specifico le attività che l'Associazione si propone sono:

- ricerca sulla storia del territorio dei comuni della Riviera del Brenta e Miranese e dei suoi cittadini riguardante qualsiasi evento storico di rilevanza nazionale e internazionale a cui i residenti nel territorio abbiano preso parte;
- raccolta di testimonianze di reduci e dei loro eredi sui temi di cui al punto precedente;
- divulgazione delle ricerche e delle testimonianze mediante mostre, pubblicazioni cartacee, realizzazione di filmati e attraverso piattaforme informatiche quali blog, siti internet e social network;
- collaborazione in ambito storico-culturale con istituzioni pubbliche (musei, Enti locali, scuole e università, Istituzioni nazionali) e privati e associazioni, secondo i fini stabiliti nei primi due punti di cui sopra;
- organizzazione di corsi, workshop, stages e seminari con la docenza di soci preparati e qualificati per lo scopo, ma anche di insegnanti e di esperti, proponendo anche la

promozione e l'organizzazione di attività rivolte alla formazione professionale proprie del settore della cultura in genere, se richiesto da enti organizzatori;

- realizzazione di mostre e conferenze pubbliche.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle citate.

L'associazione potrà tuttavia svolgere in via marginale e senza scopi di lucro, ma ai fini di autofinanziamento, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrate delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Le attività dell'associazione si svolgono secondo le norme del presente statuto ed eventuali regolamenti che potranno essere emanati. Copia del presente statuto e le eventuali modifiche potranno essere richieste dagli associati.

#### Articolo 5 – Soci

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro, purché maggiorenni, che ne condividano gli scopi, le attività e accettino il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Ci sono quattro categorie di soci:

- fondatori. Coloro che sono intervenuti all'Atto Costitutivo;
- ordinari. Coloro che hanno ottenuto l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- sostenitori. Coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti. Persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Tra essi può essere nominato il Presidente Onorario dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

L'ammissione dei soci ordinari avverrà solo previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi soci con età inferiore ai 18 anni ma necessita la firma di almeno uno dei genitori.

La qualifica di socio si perde per dimissioni o morosità oppure per la non osservanza dello Statuto.

#### Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà comunicare i propri dati anagrafici e relativo codice fiscale, che verranno inseriti nel Libro Soci, impegnandosi a versare la quota associativa e a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Tutti i soci, compresi i soci fondatori, partecipano alle sedute dell'Assemblea ed hanno diritto di eleggere gli organi sociali, ma di essere eletti negli stessi solamente dopo aver partecipato alla vita associativa per almeno un anno.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### Articolo 7 - Recesso ed esclusione del socio

Nel corso dell'anno il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea che, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e del Consiglio Direttivo, delibererà.

## Articolo 8 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## Articolo 9 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno con convocazione scritta inviata a mezzo e-mail agli associati prima della data della riunione, a tutti i soci aventi diritto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o Vice o dal consigliere anziano presente scelto dai soci, mentre in assenza del segretario il Presidente incarica uno dei presenti per la stesura del verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Elenco delle funzioni dell'Assemblea ordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- discussione e approvazione del rendiconto economico (consultivo e preventivo), della relazione tecnica e finanziaria presentata dal Direttivo;
- approvazione sulla relazione annuale del Presidente e dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del regolamento interno;
- decisioni su argomenti che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre e sulle proposte scritte e verbali proposte dai soci.
- confermare la quota sociale annuale proposta dal Consiglio;

## Articolo 10 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere richiesta da ogni membro del consiglio direttivo o da un terzo dei soci. È convocata almeno 5 giorni prima dell'adunanza previa comunicazione scritta a mezzo e-mail dal Presidente.

L'assemblea straordinaria sarà valida in prima convocazione se presenti almeno due terzi di tutti i soci, mentre in seconda convocazione con un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione potrà deliberare con il voto favorevole del 51% dei soci presenti.

Approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione col voto favorevole di ¾ dei soci.

Il socio ordinario ha diritto a un voto se è maggiorenne, iscritto da almeno 6 mesi e in regola con l'iscrizione annuale.

Sono vietate le deleghe.

Si potrà votare o per alzata di mano o per appello nominale o in scrutinio segreto scritto secondo l'importanza del caso e su scelta del Consiglio Direttivo.

Il segretario o chi lo sostituisce dopo l'assemblea scrive il verbale che sarà firmato dal Presidente e che viene conservato agli atti dell'associazione in modo che tutti i soci possano consultarlo.

#### Articolo 11 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e in particolare ha le seguenti facoltà e funzioni:

- redigere l'eventuale regolamento interno nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare regolamenti o disposizioni ritenute opportune per il buon funzionamento dell'associazione;
- prendere tutte le decisioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'associazione;
- determinare le linee generali programmatiche delle attività dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria;
- determinare se nell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria è necessario votare per alzata di mano o per appello nominale o in scrutinio segreto scritto secondo l'importanza e le necessità del caso;
- nominare i componenti di eventuali comitati operativi (es. Comitato Scientifico);
- redigere il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- redigere il conto consultivo e il bilancio dell'associazione;
- proporre l'importo delle quote sociali per le diverse categorie di soci e fissare la modalità del pagamento;
- determinare i corrispettivi per le prestazioni offerte all'associazione e fissarne la modalità di pagamento;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei membri stessi;
- partecipare a riunioni alla presenza di rappresentanti di altre associazioni o enti e rappresentanti pubblici.

Il Consiglio direttivo è eletto ogni due anni dall'assemblea ordinaria e sarà formato da un numero minimo di quattro persone.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.

Il Consiglio vota per la nomina delle cariche sociali per alzata di mano o per scrutinio segreto su richiesta dei consiglieri.

I membri del Consiglio possono essere rieletti.

Le modifiche allo Statuto dovranno essere assunte dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi anche a mezzo di delega.

Il Consiglio si deve riunire almeno ogni 6 mesi o ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri. Ogni convocazione del direttivo avrà l'ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o dal vicepresidente o, su indicazione del presidente, da un consigliere anziano e saranno valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, il voto del presidente sarà determinante. Le votazioni saranno fatte per alzata di mano o appello nominale oppure per scrutinio segreto secondo l'importanza e la necessità del caso. I consiglieri sono tenuti al segreto delle decisioni e delle opinioni espresse all'interno del Consiglio direttivo.

Il membro del Consiglio Direttivo che decide di candidarsi alle elezioni amministrative a qualunque livello ha il dovere di lasciare l'incarico in osservanza dei principi di apoliticità e apartiticità di cui all'articolo 3.

Il membro del Consiglio Direttivo che lascia l'incarico verrà sostituito da un socio dell'Assemblea previa delibera positiva degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 12 - Le cariche sociali

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano pendenze penali e/o abbiano avuto condanne da tribunali, i minorenni, chi non sia in regola con il pagamento della quota associativa.

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito e onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese sostenute per incarichi speciali ed eventuali spese vive, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

#### Articolo 13 - Il Presidente

Il presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Il presidente rappresenta l'associazione e compie atti giuridici e in caso di assenza per impedimenti potrà essere sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Il presidente o il vicario firmeranno i verbali del consiglio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo.

Se il Presidente lascia l'incarico si procederà ad elezioni per la nuova nomina. Il voto sarà indetto e organizzato dal Vicepresidente in carica. Il Vicepresidente e il Segretario rimarranno in carica fino a naturale scadenza.

#### Articolo 14 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del presidente in caso di impedimento o assenza. Esercita tutte le funzioni a lui delegate dal presidente del Consiglio.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo.

#### Articolo 15 - Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività dell'associazione e inoltre: cura il verbale del Consiglio, scrive i soci sul registro soci, cura la corrispondenza, tiene la contabilità e svolge i compiti di economo in mancanza del tesoriere, assolve agli obblighi fiscali contributivi quando previsti, archivia il materiale dell'associazione, e risponde direttamente al presidente del suo operato.

#### Articolo 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo. Ha il compito di tenere la contabilità e svolgere i compiti di economo.

#### Articolo 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di comuni ed eventuali altri enti territoriali, nonché di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali mostre, pubblicazioni cartacee, realizzazione di filmati, piattaforme informatiche quali blog, siti internet e social network, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività associative.

#### Articolo 18 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo, qualora predisposto, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 19 – Conto corrente

Il consiglio direttivo potrà decidere se aprire codice fiscale o partita Iva se sarà necessario. Il direttivo potrà anche decidere l'apertura del conto corrente per gli usi dell'associazione e per poter incassare i fondi da enti preposti.

#### Articolo 20 - Le controversie

Le controversie tra i soci per qualsiasi motivo o causa e comunque per attività sociali dell'associazione sarà demandata all'inappellabile decisione del Collegio arbitrale di tre membri due dei quali scelti dalle parti e il presidente nominato dal consiglio direttivo dell'associazione. I componenti del collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera e irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili e adottate senza le formalità di procedura prevista dal codice di procedura Civile.

#### Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria. Associazione devolverà il patrimonio a ente o associazione e non ad attività commerciali, o ad associazione analoga che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito organo di controllo di cui articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 11.

In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.





		Statuto
Articolo	1	Denominazione, sede e durata
	2	Statuto
	3	Carattere dell'associazione
	4	Finalità
	5	Soci
	6	Diritti e doveri dei soci
	7	Recesso ed esclusione del socio
	8	Organi sociali
	9	Assemblea ordinaria
	10	Assemblea straordinaria
	11	Consiglio direttivo
	12	Le cariche sociali
	13	Il Presidente
	14	Il Vicepresidente
	15	Il Segretario
	16	Il Tesoriere
	17	Risorse economiche
	18	Rendiconto economico-finanziario
	19	Conto corrente
	20	Le controversie
	21	Scioglimento e devoluzione del patrimonio
	22	Disposizioni finali e Norme di rinvio

**Allegato al presente il vecchio statuto.**